



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

CORPO DI POLIZIA LOCALE

(Viale Genova, 1 – Tel. 0736/491616 – Fax. 0736/492586) – email: vigilifolignano@libero.it

V° SETTORE

SEGNALETICA STRADALE

comune Folignano – Prov. AP
Prot N. 0011918 /Part. del 18-07-2018
Cat. 3 Classe 2 Fasc. 2

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEL TRATTO DI VIA ROMA E PARCHEGGIO BELVEDERE, IN OCCASIONE DELLA “29^ SAGRA DI FOLIGNANO” IN PROGRAMMA DAL 21 AL 29 LUGLIO 2018

ORDINANZA n. 30 del 18 Luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che dal giorno 21/07/2018 al 29/07/2018 si svolgerà nel tratto di Via Roma, parcheggio Belvedere, la “29^ Sagra di Folignano”, gestita dalla A.S.D. Polisportiva “Belvedere” con sede a Folignano in Via Roma n. 34/B;

Vista la richiesta del 16/07/2018 prot. 11719, avanzata dalla A.S.D. Polisportiva “Belvedere” a firma del Presidente Sig. Giardini Vinicio, volta ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico di Via Roma, dal 18/07/2018 allo 02/08/2018, al fine di posizionare in tempo utile le occupazioni fisse necessarie e precisamente gli stands gastronomici ed il box cucina a servizio della manifestazione, che rimarranno posizionati in maniera permanente per tutta la durata della stessa e successivamente rimossi nei giorni seguenti;

Vista la richiesta di predisposizione di apposita ordinanza, pervenuta il 16/07/2018 al prot. 11757 dalla A.S.D. “Belvedere”, per la chiusura al traffico e allo sosta del suddetto tratto di Via Roma nel periodo dal 18/07/2018 allo 02/08/2018, sia per il posizionamento e la successiva rimozione degli stands, sia durante le ore di apertura degli stessi a servizio della manifestazione e precisamente dalle ore 19,00 alle ore 01,00 di ogni giorno ed, inoltre per l'imposizione del divieto di sosta nel tratto di Via Roma – parcheggio Belvedere, interessato dal posizionamento degli impianti;

Visto che il Comune di Folignano, tramite il competente Ufficio Tributi, a seguito del pagamento della COSAP dovuta, provvede al rilascio della relativa autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, per il periodo ed il tratto di Via Roma richiesti, subordinata alla richiesta da parte dell'A.S.D. “Belvedere” di apposita Ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al fine di ottenere l'imposizione del divieto di sosta sull'area occupata dalla manifestazione;

Ravvisata pertanto la necessità di vietare la sosta in un'area di parcheggio di Via Roma, sulla quale verranno installate le attrezzature fisse a servizio della manifestazione (stands, cucina, spazio consumazioni, palco ed impianti vari) fino alla completa rimozione delle stesse, e di sospendere la circolazione e la sosta dei veicoli, durante lo svolgimento della sagra, sul tratto di Via Roma in premessa specificato, sul quale verranno posizionati tavoli e sedie;

Considerato che in detta occasione è previsto un notevole afflusso di veicoli e persone;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, numero 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visti gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

che:

- 1) Dalle ore 8,00 del giorno 18 Luglio 2018 , alle ore 24,00 del 02 Agosto 2018 (e comunque sino alla completa rimozione delle attrezzature), la sosta è vietata in Via Roma – su tutto il parcheggio Belvedere, nel tratto dal civ. 23 fino al civ. 47
- 2) Dalle ore 18,00 del giorno alle ore 01,00 dei giorni 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 Luglio 2018, la circolazione e la sosta dei veicoli sono sospese sul tratto di Via Roma compreso tra l'incrocio con Viale Genova e l'incrocio con la 1^ Traversa di Via Roma ;
- 3) Sulla 1^ traversa di Via Roma, è in vigore l'ordinanza n. 03 del 02/02/2006;
- 4) A richiesta, il Comando di Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Codice della Strada, deroghe ai residenti delle vie interessate, ai veicoli dell'organizzazione della manifestazione, agli addetti stampa, ai mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
- 5) Il Responsabile organizzativo della manifestazione, Sig. Giardini Vinicio (al quale la presente ordinanza viene notificata), è incaricato della manuale apposizione e susseguente sgombero delle transennature e della relativa segnaletica stradale verticale mobile. Il mancato rispetto del posizionamento della segnaletica, negli orari e nei luoghi determinati dalla presente Ordinanza, comporterà responsabilità civili e penali a carico dello stesso Responsabile organizzativo.

N.	Esatta posizione del segnale	Descrizione del segnale di cui al Reg.to del Codice della Strada
1	Incrocio di Via Roma con Viale Genova (Piazza Comune)	Frecce di direzione obbligatoria, divieto di transito, transenne mobili
2	Incrocio Viale Genova con 1^ Traversa di Via Roma	Frecce di direzione obbligatoria, divieti di sosta mobili, transenne mobili

3	Via Roma e parcheggio Belvedere (area di svolgimento manifestazione)	Divieti di sosta mobili con rimozione
4	1^ Traversa di Via Roma	Senso unico alternato, divieti di sosta mobili posizionati ove necessario
5	Altri tratti interessati dalla manifestazione	Divieti di sosta mobili, transenne mobili ed altra segnaletica mobile ove necessaria

- 6) Il Responsabile del Servizio Segnaletica Stradale è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento come richiamato.
- 7) Il Comandante della Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
- 8) Il personale della Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione della presente Ordinanza.
- 9) A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona;
- 10) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.
- 11) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Comando di Polizia Locale.
- 12) Per le violazioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Folignano, lì 18 Luglio 2018



X Il Comandante P. L.
Comm. Ranalli Umberto